

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1983, n. 29

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico

(b.u. 6 settembre 1983, n. 45)

NOTE AL TESTO

Per la vigenza di questa legge vedi però l'art. 1, comma 4 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 1

Oggetto della disciplina

La presente legge, in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La presente legge detta altresì norme relative all'organizzazione del servizio farmaceutico nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

Titolo I

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

Capo I

omissis

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 60 della l.p. 1 aprile 1993, n. 10.

Capo II

Tutela della salute nei luoghi di lavoro

Art. 24

Oggetto della disciplina

Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali di cui all'articolo 18, secondo comma, n. 8), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, al fine di assicurare la tutela della salute psico-fisica di tutti lavoratori, compresi coloro che svolgono attività lavorativa a domicilio.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 44 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23 e inoltre l'art. 19 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e l'art. 75 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 25

Funzioni già svolte da altri enti ed organismi

Sono comprese tra le funzioni esercitate dalle unità sanitarie locali ai sensi del presente capo le funzioni sinora svolte dall'ispettorato del lavoro, dall'ENPI e dall'ANCC in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono comprese altresì tra le funzioni sopra richiamate quelle svolte dal consorzio provinciale antitubercolare nel campo della medicina preventiva negli ambienti di lavoro.

Per quanto concerne la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle miniere e nelle cave restano ferme le attribuzioni degli organi e uffici competenti ai sensi delle norme in vigore, salva la sostituzione dell'unità operativa di cui al successivo articolo 26 agli ispettori medici del lavoro. La Provincia e le unità sanitarie locali assicurano la collaborazione di personale sanitario, anche non appartenente alla suddetta unità operativa, per i fini di cui all'articolo 4 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 45 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 26

Unità operativa

Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni di cui al precedente articolo 24 attraverso l'unità operativa prevista all'articolo 8, secondo comma, lettera b).

In ogni caso l'unità operativa di cui al comma precedente deve essere composta di operatori tecnici appartenenti a diversi profili professionali e deve essere dotata di un'adeguata attrezzatura tecnica di base.

Qualora ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 24 si rendano necessarie attività specialistiche di prevenzione che non possano essere fornite dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica, la Provincia provvede mediante convenzioni con università o con altri enti ed istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione. La Provincia può avvalersi altresì dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 46 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 27

Attività di prevenzione

Le funzioni di cui al precedente articolo 24 vengono esercitate in particolare attraverso le seguenti attività:

- 1) la ricerca delle cause di rischio negli ambienti di lavoro;
- 2) la predisposizione e l'aggiornamento di mappe di rischio a livello territoriale e di settore produttivo;
- 3) l'osservazione epidemiologica;
- 4) l'educazione e l'informazione sanitaria;
- 5) la promozione ed il coordinamento dei controlli sanitari dei lavoratori;
- 6) la formulazione di pareri preventivi obbligatori e di eventuali prescrizioni in ordine a progetti concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento o altra modifica di insediamenti produttivi, nei casi previsti dalle norme in vigore;

7) il controllo del rispetto degli obblighi di legge in materia e l'adozione di prescrizioni e disposizioni e l'indicazione di misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro.

Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai lavoratori l'esercizio dei diritti ad essi spettanti a norma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si devono inoltre assumere quali condizioni generali e permanenti per assicurare la massima efficacia degli interventi preventivi, nonché il massimo coinvolgimento dei lavoratori:

- a) il coordinamento con gli altri interventi di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e con quelli di competenza dei servizi delle unità sanitarie locali;
- b) la più ampia socializzazione delle informazioni raccolte, concernenti i rischi presunti o individuati nonché le condizioni di salute dei lavoratori.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 47 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 28

Programmazione delle attività e metodologia di intervento

Le attività previste nel precedente articolo 27 vengono espletate dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica in base a piani di lavoro definiti dal responsabile del servizio stesso, tenendo conto delle proposte formulate dai responsabili dei settori operativi. Nella predisposizione di detti piani, nei quali saranno stabilite in particolare le priorità degli interventi da effettuare in relazione ai diversi settori produttivi e alle diverse aree territoriali, deve essere assicurata la consultazione delle organizzazioni dei lavoratori e di quelle dei datori di lavoro.

L'unità operativa deve adottare un metodo di intervento che tenga conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori in ordine ai diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro, favorendo a tal fine la partecipazione dei lavoratori stessi, con particolare riguardo ai gruppi omogenei, alla impostazione ed effettuazione delle indagini ambientali e promuovendo momenti di educazione sanitaria e di diffusione delle risultanze delle indagini ai fini della prevenzione e rimozione delle cause di nocività presenti nei luoghi di lavoro.

Gli operatori, nell'ambito delle attività programmate ai sensi del primo comma, hanno facoltà di accedere agli ambienti di lavoro per l'esercizio delle mansioni loro attribuite e, in particolare, allo scopo di verificare le condizioni in cui operano i lavoratori e lo stato dei luoghi e delle apparecchiature. Essi hanno altresì facoltà di conoscere le sostanze impiegate nei cicli produttivi, le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 48 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 29

Ricerca delle cause di rischio

La ricerca delle cause di rischio negli ambienti di lavoro comprende indagini e controlli concernenti in particolare:

- a) le condizioni di igiene, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- b) le fonti di inquinamento all'interno dei predetti ambienti, con riguardo a:
 - effluenti gassosi;
 - effluenti liquidi;
 - effluenti pulviscolari;
 - rumore ed altri inquinanti fisici;
 - materiali e sostanze impiegati nel processo produttivo;
- c) l'organizzazione del lavoro e i processi tecnologici.

Art. 30

Mappe di rischio

L'attività inerente alla predisposizione e all'aggiornamento di mappe di rischio consiste nella individuazione dei fattori nocivi presenti negli ambienti di lavoro e nell'identificazione e quantificazione dei lavoratori esposti, con riguardo a determinati ambiti territoriali ed a specifici settori e processi produttivi.

L'attività di cui al precedente comma deve essere strettamente integrata con le altre attività svolte dall'unità operativa e costituisce strumento essenziale per la programmazione degli interventi sanitari negli ambienti di lavoro, ed in particolare per l'osservazione epidemiologica e per l'individuazione dei controlli da effettuare e delle misure da adottare per l'eliminazione dei fattori di rischio.

Le informazioni necessarie ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle mappe, nonché le modalità della loro raccolta, elaborazione e circolazione, sono definite nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Secondo quanto disposto dall'articolo 20, primo comma, lettera d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le aziende debbono comunicare al servizio per l'igiene e la sanità pubblica le sostanze presenti nel ciclo produttivo, le loro caratteristiche tossicologiche e i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, fatta salva la tutela del segreto industriale a norma del secondo comma del predetto articolo 20. Le comunicazioni sono effettuate entro novanta giorni dalla richiesta fattane, anche in forma generalizzata, dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

NOTE AL TESTO

Il quarto comma è stato così sostituito dall'art. 49 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 31

Osservazione epidemiologica

L'attività di osservazione epidemiologica viene effettuata mediante la raccolta e l'elaborazione delle informazioni riguardanti la distribuzione delle situazioni patologiche connesse ad attività lavorative e dei fattori che la influenzano.

La programmazione operativa dell'attività di osservazione epidemiologica deve tener conto delle indicazioni risultanti dalle mappe di rischio e degli obiettivi definiti dal piano sanitario provinciale e dai piani delle USL.

Le informazioni necessarie per i fini di cui al precedente articolo 30 e al presente articolo sono acquisite a norma dell'articolo 8, terzo comma. Ove esistano servizi sanitari aziendali, questi sono tenuti alla trasmissione dei dati ambientali, epidemiologici e sanitari alla competente unità operativa, che svolge, nei confronti di tali servizi, attività di coordinamento.

L'unità operativa di cui al precedente articolo 26 utilizza quali strumenti informativi, il libretto sanitario personale ed i registri dei dati ambientali e biostatistici, a seguito della loro realizzazione a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 32

Educazione e informazione sanitaria

Le attività di educazione e informazione sanitaria devono garantire, mediante la partecipazione dei lavoratori, la diffusione sistematica delle informazioni e delle conoscenze riguardanti, in particolare, le cause di nocività ambientale, la patologia professionale, i cicli ed i processi lavorativi, le caratteristiche delle tecnologie e delle sostanze impiegate nonché le metodologie di intervento atte a prevenire o ridurre situazioni di rischio.

Art. 33

Controlli sanitari dei lavoratori

Le attività di promozione e coordinamento dei controlli sanitari dei lavoratori riguardano:

- a) gli accertamenti preventivi e periodici previsti dagli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e da altre norme in vigore;
- b) gli accertamenti, anche periodici, ritenuti necessari ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle mappe di cui al precedente articolo 30 nonché sulla base dei fattori nocivi e dei rischi da esse evidenziati.

Gli accertamenti indicati alla lettera b) del primo comma sono effettuati dal servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia nonché, eventualmente, dai servizi per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze. Qualora si renda necessaria la collaborazione dei servizi predetti, gli accertamenti sono eseguiti in base a programmi definiti dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale interessata.

Il disposto del secondo comma, compatibilmente con gli impegni conseguenti alla realizzazione dei programmi di attività del servizio per l'igiene e la sanità pubblica, si applica anche per l'esecuzione degli accertamenti indicati alla lettera a) del primo comma, qualora essa venga assunta dalla Provincia o dall'unità sanitaria locale su richiesta dei datori di lavoro che vi sono tenuti. Ove si renda necessario, l'unità sanitaria locale può utilizzare a tal fine anche personale medico appositamente incaricato in base agli accordi collettivi nazionali previsti dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli oneri relativi agli accertamenti di cui al presente comma sono a carico dei datori di lavoro a norma del successivo articolo 36.

Al fine di consentire una completa e organica valutazione degli aspetti sanitari e di quelli ambientali, gli accertamenti di cui al presente articolo devono anche essere rivolti alla corretta conoscenza dell'ambiente sotto il profilo igienico - sanitario, nonché delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro.

Il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica definisce i criteri e le modalità tecniche secondo i quali devono essere effettuati gli accertamenti di cui al primo comma, lettera a).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 50 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 34

Progetti concernenti insediamenti produttivi

L'unità operativa indicata all'articolo 26 provvede alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia in ordine a progetti relativi ad insediamenti industriali o concernenti attività produttive comprese negli elenchi formati a norma dell'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 216 e 217 del predetto regio decreto in materia di lavorazioni insalubri.

L'unità operativa indicata al precedente comma esercita altresì le attribuzioni demandate all'ispettorato del lavoro dall'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Qualora per i lavori ivi considerati sia necessaria la concessione o autorizzazione edilizia, le predette attribuzioni sono esercitate contestualmente alla verifica di compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 35

Funzioni ispettive e di controllo

Il personale addetto all'unità operativa di cui all'articolo 26, individuato dalla Giunta provinciale ai fini dello svolgimento di funzioni ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della normativa in vigore in materia di igiene e sicurezza del lavoro, assume ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, spettano a detto personale i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Fatti salvi gli obblighi inerenti all'attività di polizia giudiziaria e fermo restando il diritto di accedere in qualsiasi momento ai luoghi di lavoro ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'attività ispettiva svolta dal personale ivi contemplato deve essere complessivamente indirizzata a finalità organiche di prevenzione, anche attraverso l'effettuazione di interventi programmati.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, che decide sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro della categoria interessata. La Giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria inerente all'applicazione del precedente comma, la Provincia può avvalersi della collaborazione dei servizi delle USL.

In attesa dell'emanazione di una disciplina generale della materia, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo deve essere assicurato il rispetto degli obblighi stabiliti dalle norme in vigore.

I provvedimenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la cui esecuzione possa produrre effetti sull'ambiente esterno ai luoghi di lavoro, sono adottati previa consultazione del servizio protezione ambiente. Analogamente quest'ultimo consulta il servizio per

l'igiene e la sanità pubblica prima dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza la cui esecuzione possa produrre effetti all'interno dei luoghi di lavoro.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 51 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Art. 36 *Prestazioni a pagamento*

Nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, le prestazioni di competenza del servizio per l'igiene e la sanità pubblica contemplate nel presente capo vengano effettuate a pagamento, i relativi tariffari sono determinati dalla Giunta provinciale, che provvede altresì al loro aggiornamento all'inizio di ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nei costi di erogazione delle prestazioni nell'esercizio precedente. Le relative entrate affluiscono al bilancio della Provincia.

Rientrano nelle prestazioni di cui al comma 1 gli interventi richiesti alla Provincia dai datori di lavoro, concernenti l'effettuazione di accertamenti sanitari obbligatori.

Qualora all'esecuzione di accertamenti sanitari obbligatori provveda, su richiesta dei datori di lavoro, l'unità sanitaria locale competente, i relativi compensi, da definirsi secondo tariffari determinati e aggiornati dalla Giunta provinciale a norma del comma 1, affluiscono al bilancio della stessa unità sanitaria locale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23.

Capo III *Promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive*

Art. 37 *Finalità*

La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del servizio sanitario disciplinato con legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, provvede alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva, quale strumento di idoneo sviluppo psico-fisico, di miglioramento dello stato di salute, di prevenzione di situazioni patologiche, e assicura la tutela sanitaria delle attività sportive.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 53 della l.p. 5 novembre 1991, n. 23 e inoltre l'art. 24, commi 5, 6 e 7 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.

Art. 38 *Destinatari degli interventi*

Gli interventi previsti nel presente capo sono rivolti:

- a) a tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva;
- b) a coloro che svolgono o intendono svolgere attività sportiva non agonistica in ambito

scolastico o extrascolastico;

- c) a coloro i quali praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, fermo restando, per quest'ultima, quanto disposto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 39

Funzioni affidate ai servizi delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni volte al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 37 nel rispetto di quanto stabilito dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e secondo le disposizioni del presente capo.

Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente è assicurato attraverso i servizi per l'igiene e la sanità pubblica, per l'assistenza sanitaria di base e per l'assistenza ospedaliera e specialistica.

Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica promuove le necessarie forme di collaborazione e integrazione delle attività svolte dai servizi sopra indicati.

Art. 40

Compiti attribuiti al servizio per l'assistenza sanitaria di base

Il servizio per l'assistenza sanitaria di base, avvalendosi dei medici generici e pediatri dipendenti o convenzionati, effettua:

- a) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva;
- b) le certificazioni di idoneità generica alle attività sportive non agonistiche svolte in ambito scolastico o extrascolastico, ivi compresi i relativi accertamenti per quanto di competenza;
- c) le vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

Art. 41

Compiti attribuiti al servizio per l'igiene e la sanità pubblica

Il servizio per l'igiene e la sanità pubblica, avvalendosi delle competenze professionali in materia di medicina dello sport possedute dal personale, dipendente o convenzionato, addetto al servizio stesso, provvede:

- a) alla promozione ed al coordinamento degli interventi rivolti all'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- b) all'effettuazione di interventi di consulenza che vengano richiesti da medici appartenenti ad altri servizi;
- c) alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, ivi compresi i relativi accertamenti per quanto di competenza;
- d) all'effettuazione dei controlli anti-doping.

Art. 42

Compiti attribuiti al servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica

Il servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica provvede ad effettuare, per quanto di sua competenza, gli accertamenti necessari ai fini delle certificazioni di idoneità

generica e specifica di competenza dei servizi di cui ai precedenti articoli.

Art. 43

Disciplina degli accertamenti relativi alle attività sportive

Con deliberazione della Giunta provinciale adottata d'intesa con il CONI e sulla base dei criteri tecnici generali stabiliti con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, sentito il comitato di cui al successivo articolo 47, è definita la disciplina degli accertamenti previsti dal presente capo.

Per quanto concerne l'attività sportiva professionistica si applica il disposto dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 44

Revisione degli accertamenti

In caso di accertamento dell'assenza o dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione ad una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- a) *omissis*
- b) un medico specialista in medicina dello sport;
- c) un medico specialista in medicina interna;
- d) un medico specialista in cardiologia;
- e) un medico specialista in ortopedia;
- f) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

In relazione ai singoli casi da esaminare, possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, nonché esperti e tecnici sportivi, ivi compreso il tecnico che segue l'attività dell'interessato.

L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

La commissione opera presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dura in carica cinque anni, a decorrere dalla nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 45

Controlli anti-doping

Le funzioni in materia di controlli anti-doping già attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, al medico provinciale, sono svolte dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Le spese per gli esami e le analisi relativi ai controlli anti-doping, che non vengano disposti d'ufficio, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva. Le relative entrate affluiscono al bilancio dell'unità sanitaria locale.

Art. 46

Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui al presente capo, compresi quelli di revisione, sono gratuite nei limiti in cui lo siano per la generalità dei cittadini ai sensi delle norme in vigore, salvo quanto disposto al secondo comma del precedente articolo 45.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 24 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.

Art. 47

Integrazione del comitato provinciale per l'educazione e la formazione sportiva e le attività motorie del tempo libero

La composizione del comitato di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 2, come determinata dall'articolo 3 della legge stessa, è integrata dai seguenti membri:

- a) un funzionario addetto ad uno dei servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità;
- b) tre membri scelti tra persone particolarmente competenti nel campo della medicina dello sport, dell'educazione sanitaria e dell'educazione fisica.

I compiti stabiliti dall'articolo 2 della citata legge provinciale n. 2 del 1978, per quanto attiene ai servizi di medicina sportiva e tutela sanitaria, si intendono riferiti agli interventi di cui al presente capo.

Capo IV *omissis*

NOTE AL TESTO

Capo abrogato dall'art. 60 della l.p. 1 aprile 1993, n. 10.

Titolo II

Norme concernenti il servizio farmaceutico

Art. 58

Servizio farmaceutico

1. Le funzioni amministrative provinciali in materia farmaceutica sono esercitate dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze, quali stabilite, in particolare, dalla disciplina del servizio sanitario provinciale.

2. I dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia prevista una sede farmaceutica vacante.

2 bis. La Provincia determina il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni [e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie], su proposta dei comuni interessati, sentiti l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I comuni formulano la proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. La proposta dei comuni interessati è atto obbligatorio per legge, ai sensi dell'ordinamento regionale. La normativa statale definisce i parametri di individuazione del numero delle farmacie, i tempi di revisione dello stesso, i criteri di localizzazione delle nuove farmacie e la disciplina delle prestazioni.

3. Con norme regolamentari sono disciplinate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza.

4. Nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, ove non esista un servizio autonomo di farmacia, le funzioni di deposito, conservazione e distribuzione dei farmaci sono assicurate sotto il controllo e la responsabilità del direttore sanitario.

5. *omissis*

NOTE AL TESTO

- *Articolo già modificato dall'art. 77 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, così sostituito dall'art. 14, comma 1 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13 (per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi lo stesso art. 14, comma 5), modificato dall'art. 18, comma 1 della l.p. 24 luglio 2012, n. 15 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 18, comma 2) e dall'art. 3 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 21.*
- *Vedi anche l'art. 15 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.*

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con sentenza 31 ottobre 2013, n. 255 la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle parole "e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie" nel comma 2 bis, come inserito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della l.p. n. 21 del 2012.

ATTUAZIONE

Per le norme regolamentari previste dal comma 3 vedi il d.p.p. 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg.

Art. 59

Concorsi per il conferimento di farmacie

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta provinciale.

I concorsi si svolgono per l'assegnazione delle sedi vacanti o di nuova istituzione nell'ambito di tutte le USL della provincia.

La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta provinciale, è presieduta da un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore ad ispettore generale ed è composta:

- a) da un professore universitario della facoltà di farmacia;
- b) da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti da due terne proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti;
- c) da un farmacista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla Giunta provinciale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della Provincia.

La Giunta provinciale approva le graduatorie formate dalla commissione e nomina i vincitori. L'elenco di questi ultimi è trasmesso al comitato di gestione dell'USL per i provvedimenti di competenza.

NOTE AL TESTO

Vedi però l'art. 47 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e, in relazione ad esso, il d.p.g.p. 25 luglio 1997, n. 12-56/Leg.

Art. 59 bis

Disposizioni relative alla programmazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

1. *omissis*

2. Per lo svolgimento del concorso straordinario e l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche si applicano i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 in riferimento al concorso stesso. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di svolgimento del concorso straordinario.

NOTE AL TESTO -

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 21 e modificato dall'art. 56 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

GIURISPRUDENZA E RICORSI COSTITUZIONALI

Con sentenza 31 ottobre 2013, n. 255 la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 1, come inserito dall'art. 4 della l.p. n. 21 del 2012 e modificato dall'art. 56 della l.p. n. 25 del 2012.

Art. 60
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 61
Continuità del servizio farmaceutico e riposo settimanale

1. Le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico e per assicurare, mediante turni, la continuità dello stesso e per la fruizione da parte di tutte le farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanali, sono disciplinate con norme regolamentari.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 2 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13. Per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 5 del medesimo articolo.

ATTUAZIONE

Per le norme regolamentari vedi il d.p.p. 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg.

Art. 62
Orario di apertura

Nei giorni feriali tutte le farmacie della provincia restano aperte per una durata complessiva non inferiore a trentasei ore diurne settimanali, con un intervallo di riposo giornaliero.

L'orario giornaliero di apertura delle farmacie è stabilito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in relazione alle esigenze locali.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 63
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 64

Chiusura temporanea per esigenze formative

1. Con norme regolamentari sono disciplinati i casi e le procedure con cui le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per esigenze di formazione continua obbligatoria per un massimo di sette giorni all'anno indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 66, primo comma, lettera d).

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13. Per alcune disposizioni transitorie connesse vedi il comma 5 dell'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

ATTUAZIONE

Per le norme regolamentari vedi il d.p.p. 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg.

Art. 65

Chiusura annuale per ferie

Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie della durata massima di tre settimane, due delle quali possono essere consecutive.

Le farmacie non uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie non superiore a quattro settimane.

I turni di chiusura per ferie sono stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La chiusura per ferie deve essere resa nota al pubblico mediante avviso posto all'interno e all'esterno della farmacia, almeno otto giorni prima dell'inizio della chiusura stessa.

NOTE AL TESTO

Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 66

Sostituzione temporanea

La sostituzione temporanea nella conduzione della farmacia con altro farmacista iscritto all'albo professionale è consentita:

- a) per motivi di salute;
- b) per obblighi militari;
- c) per funzioni pubbliche elettive;
- d) per motivi di studio e aggiornamento professionale, per un massimo di trenta giorni all'anno;
- e) per gravi motivi di famiglia;
- f) per altri motivi, per un massimo di trenta giorni all'anno.

Le sostituzioni devono essere preventivamente denunciate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

NOTE AL TESTO

Il secondo comma così modificato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 67
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 68
Partecipazione ad iniziative di educazione sanitaria

Le farmacie prestano la loro collaborazione, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle iniziative promosse ed attuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel campo della prevenzione e dell'educazione sanitaria, con particolare riguardo a quelle volte a determinare un atteggiamento più consapevole nell'uso dei farmaci.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 14 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 69
Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto nel presente titolo continuano ad applicarsi in ordine al servizio farmaceutico il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, la legge 2 aprile 1968, n. 475, e le altre norme vigenti in materia, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto speciale di autonomia, e relative norme di attuazione.

Titolo III
Norme finali e transitorie

Art. 70
Decorrenza dell'efficacia delle disposizioni

Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di farmacie da parte delle USL avranno effetto con le decorrenze che saranno stabilite per il graduale trasferimento delle predette funzioni in applicazione dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

L'ufficio del medico provinciale e gli uffici sanitari comunali sono soppressi con effetto dalle date che saranno indicate negli atti deliberativi adottati dalla Giunta provinciale a norma del precedente comma.

Con deliberazioni della Giunta provinciale saranno stabilite altresì le date dalle quali avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli 4, 10, 11, 16, 17, 19 e 20 della presente legge.

Alla costituzione del servizio di prevenzione di cui al titolo I, capo IV, della presente legge si provvederà secondo quanto disposto nel nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma circa la progressiva attuazione delle nuove strutture organizzative da esso previste, tenuto conto, in ogni caso, delle determinazioni che

verranno adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi precedenti.

NOTE AL TESTO

Con riguardo al primo comma vedi anche l'articolo 28 della l.p. 5 settembre 1988, n. 33.

Art. 71
omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 2 e allegato A, n. 88 della l.p. 13 novembre 1998, n. 15.

Art. 72
Disposizioni transitorie concernenti l'organizzazione dei servizi

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dalla presente legge sono adottate con deliberazioni della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Fino a quando il piano sanitario provinciale non avrà disposto in proposito a norma dell'articolo 9 della presente legge, per quanto concerne l'organizzazione dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica e lo svolgimento di attività a livello di distretto si applicano le norme seguenti:

- 1) i predetti servizi vengono istituiti presso le unità sanitarie locali dei comprensori dell'alta Valsugana, della valle dell'Adige, della valle di Non, dell'alto Garda e Ledro e della Vallagarina;
- 2) alle due unità operative in cui ciascun servizio si articola è assegnato rispettivamente:
 - a) all'unità operativa indicata all'articolo 8, secondo comma, lettera a):
 - personale competente nel campo medico, infermieristico, tecnico e della vigilanza ed ispezione;
 - b) all'unità operativa indicata all'articolo 8, secondo comma, lettera b):
 - personale competente nel campo medico, infermieristico e della vigilanza e ispezione; presso determinate unità sanitarie locali, alla stessa unità operativa è addetto anche personale competente nel campo chimico e impiantistico;
- 3) ad entrambe le unità operative è assicurato il supporto di personale competente nel campo amministrativo;
- 4) sono esercitate a livello di distretto attraverso il servizio per l'assistenza sanitaria di base le seguenti attività:
 - a) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;
 - b) gli interventi di prevenzione e profilassi nel campo delle malattie infettive e diffuse, compresi le vaccinazioni obbligatorie ed i trattamenti immunitari di massa, nonché gli interventi di prevenzione e profilassi di particolari patologie legate all'esistenza di specifiche situazioni di rischio;
 - c) gli accertamenti e le certificazioni correnti;
 - d) gli accertamenti necroscopici;
 - e) i controlli dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi di generi alimentari;
 - f) la raccolta di dati igienico - sanitari e ambientali e la partecipazione a specifiche attività mirate di indagine epidemiologica.

Le attività di cui alle lettere c) e d) devono essere svolte sulla base delle indicazioni tecniche dei medici di medicina legale del servizio di igiene e sanità

pubblica territorialmente competente, i quali garantiscono un'azione specifica di consulenza e di supervisione;

5) le attività indicate al precedente n. 4) sono svolte dal personale assegnato all'unità operativa di distretto.

NOTE AL TESTO

- Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 24 della l.p. 5 settembre 1988, n. 33.
- Con riguardo al primo comma vedi anche l'art. 27 della l.p. 5 settembre 1988, n. 33.

Art. 73

Compensi spettanti ai componenti di organi collegiali

Ai componenti delle commissioni e comitati di cui agli articoli 10, primo comma, 11, primo comma, 17, ultimo comma, 18, 19, 44 e 54 della presente legge spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni. Detti compensi spettano anche ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 44 e nell'ultimo comma dell'articolo 54, ferme restando le disposizioni sopra richiamate.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al terzo comma dell'articolo 59 ed al secondo comma dell'articolo 77 spettano i compensi previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 74

Revoca di precedente provvedimento

È revocata la deliberazione del Consiglio provinciale, adottata nella seduta del 18 novembre 1978, relativa alla riapprovazione del disegno di legge concernente "Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro".

Art. 75

Funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva

Con effetto dalla data che verrà stabilita ai sensi del primo comma dell'articolo 70 per l'inizio dell'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive a norma del titolo I, capo III, della presente legge, è abrogato l'articolo 13 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39.

Fino alla data di cui al comma precedente le USL continuano ad esercitare le funzioni in materia di medicina dell'attività sportiva ad esse trasferite nell'ambito delle funzioni già svolte dai comprensori e consorzi sanitari di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.

Art. 76

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 72 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.

Art. 77

Concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

In relazione a quanto disposto dall'articolo 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di veterinario di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, approvate dalla Giunta provinciale in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti dalla Provincia autonoma, previ concorsi per titoli da espletarsi distintamente per le due aree funzionali di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato D.P.R. n. 761, in ciascuna delle unità sanitarie locali presso le quali è stato istituito il servizio veterinario. I predetti concorsi sono riservati ai veterinari utilizzati dalle stesse unità sanitarie locali in applicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, che siano in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato D.P.R. n. 761.

La valutazione dei titoli è effettuata, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 52 del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta provinciale e composta da un funzionario della Provincia, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e da un membro designato dall'ordine provinciale dei veterinari. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

Art. 78

Riferimento delle spese

Gli oneri per gli interventi disposti dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali ai sensi della presente legge e relativi a funzioni in materia sanitaria, gravano sul fondo sanitario provinciale per la parte corrente di cui all'articolo 4 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, secondo le disposizioni recate dalla medesima legge.

Art. 79 - Art. 80

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.